Conto corrente con la posta | Anno 88° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Lunedì, 16 giugno 1947** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 438.

Composizione e competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264;

Visto il regio decreto 28 settembre 1933, n. 1280;

Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro e con quello per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — Sono organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Comitato esecutivo;
4) i Comitati tecnici;
5) il Collegio dei sindaci.

Art. 2. — Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro.

Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale, e comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina.

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e i Comitati tecnici;

c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto.

Il presidente può, in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo.

Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai dirigenti dei servizi centrali dell'Istituto, e, per quanto concerne l'attività dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni delle sedi periferiche, ai direttori delle sedi stesse, o ai funzionari che, in caso di assenza, sono delegati a farne le veci.

Art. 3. — Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Capo dello Stato, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro:

1) quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria, quattro rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, due rappresentanti dei lavoratori del commercio e un rappresentante dei dirigenti di aziende industriali, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

2) tre rappresentanti degli industriali, tre rappresentanti degli agricoltori, un rappresentante dei commercianti, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

3) due rappresentanti del personale dell'Istituto, designati dal personale stesso;

4) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

5) un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle finanze e del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

6) l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, che può anche farsi rappresentare da un proprio delegato;

7) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

8) il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori e uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro.

Art. 4. — I componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo di cui all'art. 5 durano in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale, e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina. Essi allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti in carica. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del presidente.

Art. 5. — Il Comitato esecutivo è composto dei seguenti membri:

1) il presidente;
2) due vice presidenti;
3) sette consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione di cui quattro fra i rappresentanti dei lavoratori e tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro;
4) uno dei consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro.

Art. 6. — Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della

Corte medesima, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero delle finanze e del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, dà due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro e i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 7. — Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, è stabilita la misura dei compensi spettanti al presidente, al vice presidente e ai membri del Collegio sindacale.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei Comitati tecnici, non è dovuto alcun compenso fisso. Ai membri degli organi suddetti verrà corrisposto per ogni riunione un gettone di presenza nella misura che verrà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro. Agli stessi è dovuta altresì una indennità da stabilirsi con le stesse modalità a titolo di rimborso spese, qualora risiedano in località diversa da quella dove ha sede l'Istituto.

Art. 8. — Il direttore generale dell'Istituto è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Egli è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dai Comitati tecnici.

Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente in sede di consuntivo sull'andamento delle diverse gestioni dell'Istituto.

Nel regolamento per il personale previsto dal n. 13 dell'art. 9 saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto d'impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo.

Art. 9. — Spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare:

1) sulle proposte di modificazione dell'ordinamento dell'Istituto nei limiti delle norme legislative vigenti;

2) sui criteri da seguirsi per l'impiego dei fondi delle singole gestioni dell'Istituto;

3) sulla costruzione, l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili urbani e rustici, nonchè sulla eventuale trasformazione dei beni predetti;

4) sull'accettazione delle eredità, donazioni e legati a favore dell'Istituto;

5) sui criteri di ripartizione delle spese generali per le singole gestioni;

6) sul bilancio consuntivo dell'Istituto e su quelli delle singole gestioni;

7) sulla costruzione degli ospedali e degli altri istituti di cura nonchè delle sedi dell'Istituto;

8) sulle tariffe dei premi di assicurazione nell'industria, commercio e servizi pubblici;

9) sul fabbisogno dei contributi assicurativi dell'assicurazione in agricoltura;

10) sulle condizioni generali delle speciali assicurazioni nei casi previsti da leggi particolari;

11) sulle tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti;

12) sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle diverse gestioni dell'Istituto, sulla costituzione di fondi di riserva delle gestioni stesse e sulla costituzione di un fondo per premi per la prevenzione infortuni;

13) sul regolamento circa l'organico, lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale;

14) sui regolamenti tecnici e di amministrazione;

15) sulle proposte che ad esso siano presentate dal Comitato esecutivo e dai Comitati tecnici.

Il Consiglio esercita inoltre le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi, decreti e regolamenti.

Le deliberazioni sugli oggetti di cui ai nn. 1, 8, 9, 11 e 13, debbono essere approvate con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

L'art. 10 dello statuto approvato con regio decreto 28 settembre 1933, n. 1280, è sostituito dal seguente:

Al Comitato esecutivo spetta:

1) deliberare sull'impiego dei capitali dell'Istituto secondo i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione;

2) esaminare il bilancio consuntivo dell'Istituto e i bilanci delle singole gestioni;

3) deliberare sulla costituzione di ipoteche e sui consensi per cancellazioni, surrogazioni, postergazioni e riduzioni di ipoteche e sugli svincoli di cauzioni;

4) deliberare le modalità di concessione e di esecuzione degli appalti e di forniture;

5) deliberare su tutti gli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione ed esaminare le proposte di carattere amministrativo e finanziario da sottoporre per l'approvazione del Consiglio medesimo;

6) adottare, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Istituto salvo ratifica del Consiglio stesso alla sua prima riunione;

7) esaminare le proposte dei Comitati tecnici.

Il Comitato esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi, decreti e regolamenti.

Art. 3.

Per ciascuna delle gestioni dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, commercio e servizi pubblici, dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura,

della sezione dei grandi invalidi del lavoro è istituito un Comitato tecnico.

I Comitati tecnici sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per il Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici, è composto come segue:

1) il presidente;

2) sette esperti particolarmente competenti nel campo dell'assicurazione predetta di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

5) il direttore generale dell'Istituto.

Art. 5.

Il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura è costituito come segue:

1) il presidente;

2) sette esperti particolarmente competenti nel campo dell'assicurazione predetta, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

5) il direttore generale dell'Istituto.

Art. 6.

Il Comitato tecnico per la gestione della sezione dei grandi invalidi del lavoro è composto come segue:

1) il presidente;

2) un rappresentante dei grandi invalidi del lavoro designato dalla relativa associazione;

3) due rappresentanti dei lavoratori e un rappresentante dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

4) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

5) un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

6) il direttore generale dell'Istituto.

La competenza e il funzionamento del Comitato per la gestione della sezione dei grandi invalidi sono regolati dall'art. 84 del regolamento approvato col regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

Art. 7.

I Comitati tecnici per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici e per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura, ciascuno per la propria competenza:

1) fanno proposte sulle questioni generali relative alla assicurazione e danno pareri sulle questioni particolari che possono sorgere nell'applicazione dell'assicurazione stessa;

2) fanno proposte circa l'eventuale adozione e modificazione di sistemi speciali per la determinazione nei limiti di legge, dei premi e contributi assicurativi per singole categorie professionali, nonchè per la riscossione dei contributi stessi;

3) danno parere sulle modificazioni alla misura dei premi e dei contributi assicurativi;

4) riferiscono al Comitato esecutivo sul bilancio consuntivo prima che sia sottoposto alla approvazione del Consiglio;

5) determinano i criteri per la raccolta e la elaborazione delle notizie statistiche concernenti l'assicurazione nonchè per la raccolta e la elaborazione delle notizie relative ai fenomeni finanziari ed economici che possono occorrere per la revisione delle basi tecniche dell'Amministrazione stessa;

6) esaminano in genere le proposte di carattere tecnico da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione e danno parere sugli argomenti che il presidente creda di presentare ad essi.

Art. 8.

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni dei Comitati tecnici valgono le stesse norme previste per il Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Qualora le organizzazioni sindacali di cui ai precedenti articoli non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà ad esse stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, questi ha facoltà di provvedere direttamente in loro sostituzione.

Art. 10.

Le norme contrarie o incompatibili col presente decreto sono abrogate.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — CAMPILLI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 40. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 maggio 1947, n. 439.

Norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone ai « Granai del popolo ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, relativo alla disciplina della raccolta e destinazione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 340, col quale è stato abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 721, recante norme per i conferimenti di alcuni prodotti agricoli;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Considerata la necessità di assicurare per l'approvvigionamento alimentare della popolazione tesserata la maggiore disponibilità di cereali di produzione nazionale, in vista delle limitate possibilità di importazione dall'estero;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze ed il tesoro, per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il frumento, l'orzo, il granoturco, la segale e il risone, fin dal momento della loro separazione dal suolo e nella loro totale consistenza in granella, sono vincolati, presso il produttore o chiunque detenga il prodotto, alle esigenze generali dell'alimentazione nazionale, cui non possono essere sottratti, salvo le eccezioni previste dall'articolo seguente.

Conseguentemente sono da considerarsi nulli di pieno diritto i contratti eventualmente stipulati per l'acquisto di tali cereali in erba.

Art. 2.

Sono esenti dal vincolo di cui al precedente articolo le quantità di prodotto destinate alla semina, al consumo familiare dei produttori e del personale dell'azienda produttrice e alla alimentazione del bestiame.

Le trattenute dovranno essere effettuate nel seguente ordine di precedenza: per seme, per alimentazione umana, per uso zootecnico.

Le quantità lasciate a disposizione dei produttori per le sopra accennate necessità non possono formare oggetto di compravendita o di cessione. Le eventuali eccedenze su tali quote e su quelle accertate devono, nella loro consistenza in granella o in farina, essere conferite integralmente ai « Granai del popolo ».

Le categorie ammesse ad esercitare il diritto di trattenuta e i limiti quantitativi del diritto sono quelle di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto e che è firmato d'ordine Nostro, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 3.

I produttori e i detentori di prodotti di cui all'art. 1 hanno l'obbligo di custodirli e rispondono dell'osservanza del vincolo sino al conferimento ai « Granai del popolo ».

I prodotti vincolati non possono essere consumati, ceduti, occultati o distrutti, nè possono essere asportati dai luoghi di produzione o di conservazione tranne che per le autorizzate destinazioni. Essi sono sottoposti al controllo degli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Alto Commissariato per l'alimentazione e degli Enti che le predette Amministrazioni potranno delegare.

Art. 4.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, per il tramite dei suoi Uffici provinciali e comunali, procederà, per la corrente annata agraria:

1) all'accertamento delle superfici, relative all'intero ordinamento colturale di ciascuna azienda agraria;

2) alla determinazione delle produzioni effettivamente conseguite nella coltivazione di grano, di segale, di orzo e di granoturco.

L'accertamento delle superfici e la determinazione della produzione potranno essere eseguiti, sia sulla base delle denuncie che i conduttori delle aziende sono tenuti ad effettuare presso l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, entro i termini che, per le due operazioni anzidette, saranno fissati dai Prefetti delle provincie, sentito il parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, sia sulla base di rilevamenti di ufficio, fermo restando l'obbligo della presentazione delle denuncie.

Per l'attuazione pratica delle presenti norme, gli Uffici statistici economici dell'agricoltura hanno facoltà di eseguire sopraluoghi, a mezzo di loro personale, nelle aziende produttrici e nei locali di deposito, di conservazione, di selezione, di vendita dei prodotti, nei molini per conto di terzi, nonchè di fare obbligo ai singoli produttori di presentarsi presso la propria sede.

E' data, altresì, facoltà agli U.O.S.E.A. di fare obbligo ai proprietari di terreni dati in affitto, di presentarsi agli Uffici stessi per fornire notizie, inerenti ai terreni di loro proprietà.

Art. 5.

L'U.N.S.E.A. organizza ed esegue il controllo della trebbiatura, a mezzo del suo personale ed avvalendosi anche degli agenti della forza pubblica.

A tale fine i gestori delle trebbiatrici sono tenuti a presentare giornalmente agli U.O.S.E.A. copia delle bollette di trebbiatura da loro firmate congiuntamente al produttore.

Art. 6.

Per l'esecuzione dei compiti affidatigli, di cui al precedente art. 4, l'U.N.S.E.A. è autorizzata a trarre dagli atti di formazione e conservazione del catasto terreni — a sue spese ed in esenzione da qualsiasi tassa e diritto — gli elementi occorrenti.

Per le medesime finalità l'U.N.S.E.A. potrà acquistare, alle condizioni stabilite per gli uffici governativi, le riproduzioni delle mappe; ovvero potrà farne eseguire a proprie spese la riproduzione, su autorizzazione da concedersi, di volta in volta, dal Ministero delle finanze e del tesoro.

Art. 7.

Le entità delle superfici investite a grano, orzo, segale, granoturco e le relative produzioni, non appena concordate e comunque determinate mediante accertamento di ufficio, dovranno, dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, tramite i dipendenti uffici comunali, essere notificate ai conduttori interessati, mediante pubblicazione nell'albo del comune, ove ha sede l'azienda o il podere.

Contro le determinazioni degli Uffici comunali statistico economici dell'agricoltura, in merito all'entità delle superfici investite e delle produzioni conseguite, gli interessati possono presentare, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al Comitato provinciale dell'agricoltura, che si pronunzierà in via definitiva, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

L'accertamento delle superfici investite nella coltivazione del riso e la determinazione delle produzioni conseguite sono delegate all'Ente nazionale risi ed ai suoi uffici.

Art. 8.

Appena determinata, nei modi di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 7 la produzione complessiva, l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, per il tramite dei propri uffici comunali, notificherà ai produttori, a mezzo della pubblicazione nell'albo comunale, le quantità di cereali che, salvo le trattenute di legge, gli stessi sono tenuti a conferire ai « Granai del popolo ».

Le quantità di prodotto soggette ad obbligo di conferimento devono essere consegnate ai « Granai del popolo » nei termini stabiliti dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura.

I produttori che, entro i termini predetti, non documenteranno il diritto di trattenuta, restano obbligati alla consegna ai « Granai del popolo » dell'intera produzione notificata.

Art. 9.

Le comunicazioni, le impugnative, le accettazioni e decisioni di cui ai precedenti articoli 4, 7 e 8 non liberano i produttori o detentori dall'obbligo di cui all'art. 3.

Il conferimento si perfeziona con il rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito nei « Granai del popolo ».

Per le quantità provenienti dall'estero, gli importatori dovranno effettuarne il conferimento ai « Granai del popolo » all'atto stesso dell'introduzione del prodotto nel territorio nazionale.

Art. 10.

Il conferimento, operato nei modi indicati dal precedente articolo, libera i produttori e i detentori da ogni obbligo derivante dal vincolo di cui all'art. 1, per le quantità conferite, e trasferisce, a carico della gestione di ammasso, il rischio di una eventuale perdita totale o parziale del prodotto, salvo la responsabilità per custodia da parte dei Consorzi agrari provinciali, cui è demandata la gestione dei « Granai del popolo », e dei depositari.

Art. 11.

Restano ferme le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1272 e del decreto Ministeriale 28 luglio 1936, per la disciplina del grano selezionato da seme.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, su conforme attestazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, autorizza le aziende agricole specializzate per la produzione del grano da seme a consegnare l'intero prodotto alle ditte selezionatrici. In tal caso esse avranno diritto di trattenere il grano selezionato per le semine e di rifornirsi, presso l'ammasso, di quello necessario per il fabbisogno familiare, entro i limiti delle trattenute consentite.

I produttori, i quali desiderino effettuare il cambio del seme debbono, contemporaneamente, conferire ai « Granai del popolo » il corrispondente quantitativo trattenuto, quale fabbisogno per le semine sulla produzione dell'azienda.

Art. 12.

I certificati di idoneità per le partite destinate a semente dovranno essere rilasciati dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, entro il 15 agosto per il grano ed il 31 ottobre per il granoturco.

Art. 13.

I quantitativi di grano e granoturco che, per ogni provincia, potranno essere esonerati per seme, saranno fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentiti gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

I residui di semente rimasti invenduti, quelli non utilizzati per le semine, nonchè gli scarti di selezione rientrano nell'obbligo di ammasso e dovranno dai detentori essere conferiti, entro i termini di tempo che verranni fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

I quantitativi di frumento, granoturco, orzo, segale e risone trattenuti per il consumo familiare sono soggetti alle norme della disciplina sulla macinazione che saranno emanate dall'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Le quantità di grano, granoturco, orzo e segale, trattenute per l'alimentazione umana e per uso zootecnico, devono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, con le norme prescritte, dalla competente autorità.

Art. 15.

Qualsiasi movimento di cereali, soggetti a vincolo di ammasso, deve essere legittimato dal prescritto documento di accompagnamento, rilasciato dall'ufficio che sarà designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Art. 16.

All'atto del conferimento ai « Granai del popolo » dei prodotti di cui all'art. 1, il Consorzio agrario provinciale rilascia ai conferenti il bollettino previsto nel penultimo comma dell'art. 9, contenente le indicazioni delle quantità, qualità e caratteristiche del prodotto conferito.

Il Consorzio risponde delle quantità consegnate e della loro buona conservazione, nonchè della loro preservazione dai danni dell'incendio e dai furti, mediante assicurazione.

Art. 17.

I prodotti conferiti sono immediatamente pagati in base ai prezzi risultanti, per ciascun prodotto, dalle apposite tabelle, approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali prezzi sono riferiti a prodotto sano, secco, leale e mercantile, per merce consegnata insaccata, franco piede magazzino, al più vicino centro di raccolta, tela da rendere.

Art. 18.

Appena ultimata la vendita dei prodotti ed in ogni caso non oltre un mese dalla chiusura della gestione, il cui termine sarà fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Consorzio agrario provinciale compila, distintamente per ogni prodotto, il rendiconto finale e lo trasmette alla Federazione italiana dei consorzi agrari, che lo invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 19.

La disciplina totalitaria della raccolta del risone resta delegata all'Ente nazionale risi, che provvederà anche alla distribuzione del prodotto, d'intesa con le associazioni industriali di categoria.

Art. 20.

Chiunque omette di consegnare o di denunciare, in tutto o in parte, entro i termini prescritti, i cereali soggetti a disciplina di vincolo è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa pari a venti volte il prezzo del prodotto non conferito o non denunciato.

Le stesse pene si applicano a chiunque:

a) allo scopo di sottrarli alla consegna, trasporta, non munito dei regolari documenti di accompagnamento, i predetti cereali oppure omette di compilare o compila in modo infedele le bollette di trebbiatura;

b) prima o dopo che ne sia stata ordinata la consegna, occulta, aliena, acquista, distrugge od in qualsiasi modo sottrae i prodotti ai « Granai del popolo ».

Le pene previste nel primo comma sono elevate al triplo se il cereale vincolato sia trasportato o destinato al trasferimento fuori del territorio nazionale.

Se l'oggetto del reato sia costituito da quantitativi esigui e tali da far ritenere che il colpevole non recidivo abbia agito al fine di provvedere alle esigenze dell'alimentazione familiare, la pena della reclusione è ridotta ad un sesto.

Se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento in primo grado, consegni o faccia consegnare integralmente agli organi competenti il prodotto sottratto, le pene della reclusione e della multa sono ridotte dalla metà fino ad un quinto.

Art. 21.

Per i reati previsti nei primi tre commi dell'art. 20 è obbligatorio il mandato di cattura, non possono essere concesse la libertà provvisoria e la sospensione condizionale della pena ed il colpevole perde il diritto alla trattenuta dei cereali per il consumo familiare.

Sono soggetti a confisca: i prodotti occultati, illegalmente trasportati o comunque non denunciati e non consegnati; i veicoli per terra e per acqua con i quali il cereale vincolato venga illegalmente trasportato, e le macchine trebbiatrici, in caso di mancata o di infedele registrazione dei dati sulle bollette di trebbiatura o di inosservanza alle altre disposizioni che regolano la trebbiatura dei cereali.

Art. 22.

Per i reati non previsti nell'art. 20 sono applicabili le pene stabilite dal regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 23.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative all'ammasso dei cereali indicati all'art. 1, che comunque non contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CAMPILLI — GULLO — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 70. — VENTURA

Trattenute di grano, granoturco, orzo, segale e risone per i fabbisogni familiari ed aziendali consentite sul raccolto 1947.

1. — *Trattenute di grano per il consumo familiare.* In esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso, possono essere trattenuti i seguenti quantitativi massimi di grano, pro-capite, dalle categorie appresso indicate, restando inteso che nessuna persona può trattenere più di una quota:

a) conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari, compresi i parroci conduttori di benefici parrocchiali (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione) che esercitino direttamente e continuamente la conduzione dell'azienda (anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione): q.li 1,80 di grano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, comprese non più di due persone di servizio;

b) conduttori coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (coltivatori diretti): q.li 2,40 per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

c) coloni parziari, compartecipanti di aziende cerealicole: q.li 2,40 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

d) convivenze che conducono direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto: q.li 2,40 pro-capite per i conviventi che attendono manualmente e stabilmente alle coltivazioni dei terreni e q.li 1,80 per coloro che vi attendono continuativamente con opera direttiva.

I parroci e gli ordini religiosi, sui quantitativi ottenuti per decime e per questua, potranno trattenere fino a q.li 1,80 per ciascun convivente;

e) spigolatori: fino a q.li 1,80 di grano per ciascun spigolatore, previamente autorizzato dall'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura.

Inoltre i conduttori di aziende cerealicole che abbiano, per patto di lavoro, obbligo di corrispondere cereali ai lavoratori, possono trattenere sulla produzione conseguita nell'intera azienda:

f) per i coloni parziari, compartecipanti, per salariati fissi, semifissi ed obbligati ed i braccianti stabilmente occupati in tali aziende, entro i limiti e con le modalità stabilite dal patto di lavoro vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a q.li 2,40 per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

I conduttori di aziende cerealicole possono ancora trattenere:

g) per i dirigenti ed impiegati delle aziende stesse che vi esplichino esclusivamente e stabilmente la loro attività, con funzioni tecniche ed amministrative, di concetto e di ordine: q.li 1,80 per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

h) per l'integrazione del vitto da somministrare ai lavoratori avventizi, assunti presso aziende cerealicole per la esecuzione dei più importanti lavori stagionali, i produttori sono autorizzati a trattenere i seguenti quantitativi di grano sul totale che l'azienda è tenuta a conferire all'ammasso:

per i quantitativi fino a q.li 200: kg. 5 per quintale;

per i quantitativi oltre q.li 200 e fino a q.li 500: kg. 3,5 a quintale;

per i quantitativi oltre q.li 500: kg. 2 per quintale.

2. — *Limite di autosufficienza.* Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di grano, per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo familiare, è stabilito in q.li 1,80 pro-capite per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di q.li 2,40 a persona, e in q.li 1,50 pro-capite per le categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di q.li 1,80.

Conseguentemente gli aventi diritto, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di grano pari rispettivamente a q.li 1,80 e q.li 1,50 a persona o compreso fra q.li 1,80 e q.li 2,40 o q.li 1,50 e q.li 1,80, devono considerarsi approvvigionati in cereali per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per dodici mesi, dei buoni per pane e generi da minestra delle carte annonarie normali e supplementari.

3. — *Trattenute di granoturco, orzo, segale e risone per il consumo familiare.* In sostituzione totale o parziale di grano possono essere trattenuti i seguenti quantitativi di altri cereali che vengono prodotti nella stessa azienda agricola:

granoturco in ragione di q.li 1,50 per ogni q.le di grano;

orzo in ragione di q.li 1,30 per ogni q.le di grano;

segale in ragione di q.li 1,10 per ogni q.le di grano;

risone fino ad un massimo di kg. 75 per ciascun avente diritto in sostituzione di kg. 50 di grano.

E' consentita la retrocessione dai « Granai del popolo » della quota di cereali di spettanza per il fabbisogno alimentare del militare congedato, avente diritto alla trattenuta, semprechè la quota stessa sia stata precedentemente conferita ai « Granai del popolo ».

4. — *Trattenute per le semine.* I quantitativi di cereali che possono essere trattenuti per le esigenze delle semine dai produttori in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso, sono stabiliti, per ogni ettaro da coltivare, nelle seguenti misure massime:

grano di varietà precoce, q.li 2;

grano di varietà tardiva, q.li 1,80;

orzo: produzione di granella, q.li 1,50;

orzo: produzione per erbaio, q.li 1,80;

segale per produzione di granella, q.li 1,60;

granoturco: produzione di granella, q.li 0,60;

granoturco: per erbaio, q.li 2;

risone, q.li 2,25 per le regioni a prevalenza di varietà comuni a seme piccolo; q.li 2,45 per le provincie di Verona, Mantova, Bologna, Ravenna e per il Polesine.

5. — *Trattenute per gli usi zootecnici.* I produttori hanno facoltà di trattenere per gli usi zootecnici, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso, i seguenti quantitativi massimi di granoturco:

a) per ogni suino adulto (ivi compresi i magroni) destinato all'ingrasso in allevamento stallino, q.li 3;

b) per ogni suino adulto (ivi compresi i magroni) destinato all'ingrasso, in allevamento brado e semibrado, q.li 2;

c) per ogni scrofa in allevamento stallino, compreso il fabbisogno di lattonzoli, q.li 5;

d) per ogni scrofa in allevamento brado e semibrado, compreso il fabbisogno di lattonzoli, q.li 3.

6. — *Proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi.* Non sono consentite trattenute di cereali per il consumo proprio e familiare, nè per uso aziendale, ai proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il canone in natura.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEGNI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 maggio 1947, n. 440.

Autorizzazione al comune di Cannero, in provincia di Novara, ad assumere la nuova denominazione di « Cannero Riviera ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la domanda con la quale il sindaco di Cannero, provincia di Novara, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale del 10 novembre 1946, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Cannero Riviera »;

Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Novara, in adunanza 18 dicembre 1946, con la deliberazione n. 126-2;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il comune di Cannero, in provincia di Novara, assume la denominazione di « Cannero Riviera ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1947

DE NICOLA

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 maggio 1947, n. 441.

Trasferimento della sede del comune di Trassilico nella frazione Fabbriche di Vallico (Lucca).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 3 aprile 1930, n. 515;

Vista la deliberazione del 18 luglio 1946, n. 12, con la quale il sindaco di Trassilico (Lucca), chiede l'autorizzazione a trasferire la sede comunale dell'attuale capoluogo di Trassilico alla frazione di Fabbriche di Vallico;

Ritenuto che la Deputazione provinciale di Lucca, nella adunanza del 14 ottobre 1946, ha espresso parere favorevole al richiesto trasferimento;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Trassilico è autorizzato a trasferire la propria sede dall'attuale capoluogo alla frazione di Fabbriche di Vallico.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1947

DE NICOLA

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 febbraio 1947, n. 442.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Clarisse, con sede in Pollenza (Macerata).

N. 442. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore Clarisse, con sede in Pollenza (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 marzo 1947, n. 443.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di Assisi (Perugia).

N. 443. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di Assisi (Perugia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 aprile 1947.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motobarca « Amabile », di stazza lorda tonn. 4,37, iscritta al n. 37 del registro galleggianti di S. Antioco: dalle ore 12 del 10 agosto 1943;

Motopeschereccio « Angelina Madre », di stazza lorda tonn. 20,18, iscritto al n. 90 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 10 del 9 luglio 1943;

Motopeschereccio « Giovanni Vincenzo Nicolina » di stazza lorda tonn. 25,95, iscritto al n. 1299 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 18 del 3 ottobre 1946;

Motopeschereccio « San Vincenzo », di stazza lorda tonn. 30,41, iscritto al n. 48 delle matricole del Compartimento marittimo di Palermo: dalle ore 12 del 23 ottobre 1946;

Motopeschereccio « Mareb », di stazza lorda tonnellate 20,41, iscritto al n. 901 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 novembre 1946;

Motopeschereccio « Maria », di stazza lorda tonnellate 20,16, iscritto al n. 908 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 16 novembre 1946;

Motopeschereccio « San Antonio », di stazza lorda tonn. 12,93, iscritto al n. 39 delle matricole dell'Ufficio marittimo di Mazara del Vallo: dalle ore 8 del 19 novembre 1946;

Motopeschereccio « Santa Maria », di stazza lorda tonn. 16,22, iscritto al n. 176 delle matricole del Compartimento marittimo di Palermo: dalle ore 8 del 21 novembre 1946;

Motopeschereccio « Giuseppe Padre », di stazza lorda tonn. 22,15, iscritto al n. 897 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 dicembre 1946;

Motopeschereccio « Ernesto », di stazza lorda tonnellate 25,04, iscritto al n. 935 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 dicembre 1946;

Motopeschereccio « Giovanni delle Bande Nere », di stazza lorda tonn. 20,65, iscritto al n. 796 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 dicembre 1946;

Motopeschereccio « Nuova Maria », di stazza lorda tonn. 31,92, iscritto al n. 937 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 18 del 3 dicembre 1946.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1947
Registro Marina n. 10, foglio n. 39

(2541)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1947.

Apertura di una dipendenza in San Donà (Venezia) della Banca del Friuli, con sede in Udine.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca del Friuli, società per azioni, con sede in Udine;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Friuli, società per azioni, con sede in Udine, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in San Donà, provincia di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2512)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1947.

Modificazione del calendario di borsa per l'anno 1947.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 17 dicembre 1946, con il quale, a norma dell'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, è stato stabilito il calendario di borsa per l'anno 1947;

Visto il successivo decreto 18 gennaio 1947, con il quale sono state introdotte alcune modifiche al calendario predetto;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al calendario stesso, allo scopo di facilitare le operazioni di liquidazione mensile;

Decreta:

Le date stabilite, per la risposta premi e i riporti, con decreto Ministeriale 18 gennaio 1947, sono modificate come segue:

giugno:	risposta	premi	giorno 16 -	riporti	giorno	17
luglio:	»	»	» 16 -	»	»	17
agosto:	»	»	» 20 -	»	»	21
settem.:	»	»	» 12 -	»	»	15
ottobre:	»	»	» 17 -	»	»	20
novem.:	»	»	» 18 -	»	»	19
dicem.:	»	»	» 16 -	»	»	17

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(2679)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944

Con decreto interministeriale 4 marzo 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Caltagirone (Catania), di un mutuo di L. 283.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1944.

(2640)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica presso l'Università di Palermo, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Palermo è vacante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento predetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2672)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 giugno 1947 - N. 115

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20	Dollaro	840 —
Norvegia	20,1625	Sterlina	3.234 —
Nuova Zelanda	322,60	Franco svizzer	220 —
Olanda	37,6485		

Rendita 3,50 % 1906	80,70
Id. 3,50 % 1902	78,10
Id. 3 % lordo	66,10
Id. 5 % 1935	92,95
Redimibile 3,50 % 1934	74,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,275
Id. 5 % 1936	92,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,475
Id. 4 % (15 settembre 1951)	95,425
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	90,55
Id 5 % convertiti 1951	95,575

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 82.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	305704	Rettoria di San Rocco, in Barano d'Ischia	3,50
Id.	747005	Vitola Maria fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Gallo Rosa, ved. Vitola Giuseppe, dom. in Morano Calabro (Cosenza)	525 —
Id.	212940	Chiesa parrocchiale di San Pietro nel castello di Sant'Euraclio, in Foligno (Perugia)	10,50
Id.	330244	Come sopra	3,50
Id.	414635	Banca popolare di Sondrio, ipotecata	42 —
Id.	419741	Come sopra	52,50
Id.	427070	Come sopra	35 —
Id.	434763	Come sopra	175 —
Id.	537746	Giacoli Angelica di Gioacchino, nubile, dom. a S. Arcangelo (Potenza), vincolata	273 —
Id.	434384	Cellario Federica di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino	374,50
Id.	556336	Beneficio parrocchiale dei SS. Cosma e Damiano, in comune di Lunano (Pesaro)	203 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 29 marzo 1947

Il direttore generale: CONTI

(1728)

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso a quaranta posti di vice segretario della carriera amministrativa

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Al concorso possono partecipare le donne alle quali, a norma dell'art. 3 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, non potrà attribuirsi un numero di posti superiore al 10 % di quelli da conferire.

Un sesto dei posti messi a concorso col presente bando è riservato al personale non di ruolo dell'Ente che abbia prestato per un anno servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito, che sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti e abbia riportato la idoneità.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso gli aspiranti dovranno dimostrare di aver conseguito in una università o istituto superiore dello Stato la laurea in giurisprudenza o quella in economia e commercio o in scienze politiche, sociali e amministrative, o titolo equipollente.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18° e non aver superato il 35° anno di età alla data del presente avviso.

Il limite massimo di età è elevato:

a 40 anni per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, anche in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti e per i deportati dai nazi-fascisti e per i reduci dalla prigionia;

a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i decorati al valore militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non sarà computato, agli effetti dei limiti anzidetti, il lasso di tempo trascorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

I limiti di età di cui sopra sono inoltre aumentati:

a) di anni due per gli aspiranti che siano coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente.

Le predette elevazioni del limite di età sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, coloro che appartengono ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato e vi abbiano prestato lodevole servizio, o che siano, anche in qualità di avventizi, alle dipendenze dell'Ente.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire per mezzo della posta, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio personale), in Roma, via Lima 51, non oltre il 31 luglio 1947; non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale dell'Ente dopo tale data.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome e del nome, della paternità, del luogo di nascita e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati; in esse gli aspiranti dovranno, inoltre, precisare il loro recapito e comunicare, in seguito, ogni eventuale variazione.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

b) diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 24, della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, essa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al posto per il quale concorre.

L'Ente potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 29, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto medesimo;

f) certificato generale rilasciato su carta da bollo da L. 60 dal competente ufficio del casellario giudiziario;

g) certificato di buona condotta morale da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco del Comune, ove l'aspirante abbia avuto precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

La dichiarazione integrativa potrà essere prodotta durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data di inizio delle prove orali.

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero delle finanze e del tesoro (mod. 69).

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

La qualità di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, rilasciata o vidimata dalla sede centrale, salvo regolarizzazione, a seguito del riconoscimento di essa, nei modi prescritti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale qualità.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

L'ammissione al concorso può essere sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'elevazione dei limiti di età, semprechè essi comprovino di avere presentato la domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

i) fotografia recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Non è consentito, in luogo di questa, la presentazione di altro documento;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio e con la indicazione delle note di qualifica dell'ultimo quinquennio.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto per l'età, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *f*), *g*), *l*) non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore ai tre mesi dalla data del presente avviso.

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *h*), insieme alla copia dello stato di servizio civile dal quale risulti lo stato di famiglia.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con determinazione non motivata ed insindacabile dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale. Esse avranno luogo a Roma.

I concorrenti saranno tempestivamente avvertiti della sede e della data degli esami.

Le tre prove scritte verteranno su:

a) un tema di diritto civile;

b) un tema di diritto amministrativo o di diritto costituzionale;

c) un tema di economia politica, scienza delle finanze o politica economica.

Ai concorrenti saranno concesse otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile e diritto commerciale;

b) diritto costituzionale ed amministrativo;

c) economia politica, politica economica e scienza delle finanze;

d) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali, con particolare riguardo alle forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per dipendenti statali;

e) nozioni di statistica generale.

Alle prove orali saranno ammessi coloro i quali abbiano riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 8.

L'Ente si riserva di far compiere presso i propri uffici un periodo di tirocinio anteriormente e durante lo svolgimento del concorso ai candidati scelti a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione.

A detti candidati, durante il suddetto periodo, verrà corrisposto un compenso fisso mensile, a titolo di rimborso spese, da stabilirsi con delibera del Consiglio di amministrazione.

L'attività svolta in tale posizione non costituisce elemento di particolare valutazione ai fini del concorso e non dà luogo alla istituzione di un rapporto d'impiego.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, ai termini del regolamento dell'Ente.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Le qualifiche acquistate in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al comma precedente.

Sugli eventuali reclami sulla precedenza dei concorrenti, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

La nomina dei vincitori entro il limite dei posti messi a concorso sarà conferita previa l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno ammessi al servizio di prova col trattamento economico previsto dall'art. 7 del regolamento organico del personale dell'Ente e saranno destinati a prestare servizio in una qualsiasi sede senza diritto alla indennità di prima sistemazione.

Il periodo di prova ha la durata di almeno sei mesi.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la nomina di ruolo con l'assegnazione al grado iniziale del ruolo amministrativo, gruppo *A*, dell'Ente.

Roma, addì 1° giugno 1947

Il commissario: FERDINANDO CARBONE

(2685)

Concorso a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria e di segreteria

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di ragioneria e di segreteria (gruppo *B*) dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Al concorso possono partecipare le donne alle quali, a norma dell'art. 3 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, non potrà attribuirsi un numero di posti superiore al 10 % di quelli da conferire.

Un sesto dei posti messi a concorso col presente bando è riservato al personale non di ruolo dell'Ente che abbia prestato per un anno servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito, che sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti e abbia riportato la idoneità.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso gli aspiranti dovranno dimostrare di aver conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale in un istituto governativo o pareggiato.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18° e non aver superato il 35° anno di età alla data del presente avviso.

Il limite massimo di età è elevato:

a 40 anni per aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, anche in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti e per i deportati dai nazi-fascisti e per i reduci dalla prigionia;

a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i decorati al valore militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non sarà computato, agli effetti dei limiti anzidetti, il lasso di tempo trascorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

I limiti di età di cui sopra sono inoltre aumentati:

a) di anni due per gli aspiranti che siano coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente.

Le predette elevazioni del limite di età sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, coloro che appartengono ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato e vi abbiano prestato lodevole servizio, o che siano, anche in qualità di avventizi, alle dipendenze dell'Ente.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire per mezzo della posta, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio personale), in Roma, via Lima 51, non oltre il 31 luglio 1947; non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale dell'Ente dopo tale data.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome e del nome, della paternità, del luogo di nascita e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati; in esse gli aspiranti dovranno, inoltre, precisare il loro recapito e comunicare, in seguito, ogni eventuale variazione.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

b) diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 24, della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, essa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al posto per il quale concorre.

L'Ente potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 29, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto medesimo;

f) certificato generale rilasciato su carta da bollo da L. 60 dal competente ufficio del casellario giudiziario;

g) certificato di buona condotta morale da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco del Comune, ove l'aspirante abbia avuto precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

La dichiarazione integrativa potrà essere prodotta durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data di inizio delle prove orali.

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero delle finanze e del tesoro (mod. 69).

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

La qualità di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, rilasciata o vidimata dalla sede centrale, salvo regolarizzazione, a seguito del riconoscimento di essa, nei modi prescritti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale qualità.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

L'ammissione al concorso può essere sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'elevazione dei limiti di età, semprechè essi comprovino di avere presentato la domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

i) fotografia recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Non è consentito, in luogo di questa, la presentazione di altro documento;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio e con la indicazione delle note di qualifica dell'ultimo quinquennio.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto per l'età, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *f*), *g*), *l*) non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore ai tre mesi dalla data del presente avviso.

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *h*), insieme alla copia dello stato di servizio civile dal quale risulti lo stato di famiglia.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con determinazione non motivata ed insindacabile dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale. Esse avranno luogo a Roma.

I concorrenti saranno tempestivamente avvertiti della sede e della data degli esami.

Le tre prove scritte verteranno su:

a) elementi di diritto pubblico e privato;

b) elementi di economia politica e scienza delle finanze;

c) computisteria e ragioneria.

Ai concorrenti saranno concesse otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) le materie delle prove scritte;

b) nozioni di statistica;

c) nozioni di legislazione sociale, con particolare riguardo alle forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Alle prove orali saranno ammessi coloro i quali abbiano riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 8.

L'Ente si riserva di far compiere presso i propri uffici un periodo di tirocinio anteriormente e durante lo svolgimento del concorso ai candidati scelti a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione.

A detti candidati, durante il suddetto periodo, verrà corrisposto un compenso fisso mensile, a titolo di rimborso spese, da stabilirsi con delibera del Consiglio di amministrazione.

L'attività svolta in tale posizione non costituisce elemento di particolare valutazione ai fini del concorso e non dà luogo alla istituzione di un rapporto d'impiego.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, ai termini del regolamento dell'Ente.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Le qualifiche acquistate in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al comma precedente.

Sugli eventuali reclami sulla precedenza dei concorrenti, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

La nomina dei vincitori entro il limite dei posti messi a concorso sarà conferita previa l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno ammessi al servizio di prova col trattamento economico previsto dall'art. 7 del regolamento organico del personale dell'Ente e saranno destinati a prestare servizio in una qualsiasi sede senza diritto all'indennità di prima sistemazione.

Il periodo di prova ha la durata di almeno sei mesi.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la nomina di ruolo con l'assegnazione al grado iniziale del ruolo di ragioneria e segreteria, gruppo *B*, dell'Ente.

Roma, addì 1° giugno 1947

Il commissario: FERDINANDO CARBONE

(2686)

Concorso a cento posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine gruppo *C*) dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Al concorso possono partecipare le donne alle quali, a norma dell'art. 3 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, non potrà attribuirsi un numero di posti superiore al 10 % da conferire.

Un terzo dei posti messi a concorso col presente bando è riservato al personale non di ruolo dell'Ente che abbia prestato per un anno servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito, che sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti e abbia riportato la idoneità.

Art. 2.

Per prendere parte al presente concorso gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, che abbia valore legale:

licenza di scuola media;

licenza di scuola secondaria di avviamento professionale.

Sono altresì validi i seguenti titoli di studio conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici, purchè abbiano valore legale:

ammissione al liceo scientifico, ai corsi superiori dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o alla quarta classe ginnasiale;

licenza tecnica o complementare;

licenza di scuola professionale di secondo grado o dell'ottava classe integrativa.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18° e non aver superato il 35° anno di età alla data del presente avviso.

Il limite massimo di età è elevato:

a 40 anni per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, anche in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti e per i deportati dai nazi-fascisti e per i reduci dalla prigionia;

a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i decorati al valore militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non sarà computato, agli effetti dei limiti anzidetti, il lasso di tempo trascorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

I limiti di età di cui sopra sono inoltre aumentati:

a) di anni due per gli aspiranti che siano coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente.

Le predette elevazioni del limite di età sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, coloro che appartengono ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato e vi abbiano prestato lodevole servizio, o che siano, anche in qualità di avventizi, alle dipendenze dell'Ente.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire per mezzo della posta, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio personale), in Roma, via Lima 51, non oltre il 31 luglio 1947; non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale dell'Ente dopo tale data.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome e del nome, della paternità, del luogo di nascita e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati; in esse gli aspiranti dovranno, inoltre, precisare il loro recapito e comunicare, in seguito, ogni eventuale variazione.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

b) diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 24, della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, essa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al posto per il quale concorre.

L'Ente potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 29, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto medesimo;

f) certificato generale rilasciato su carta da bollo da L. 60 dal competente ufficio del casellario giudiziario;

g) certificato di buona condotta morale da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco del Comune, ove l'aspirante abbia avuto precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa, attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

La dichiarazione integrativa potrà essere prodotta durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data di inizio delle prove orali.

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero delle finanze e del tesoro (mod. 69).

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

La qualità di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, rilasciata o vidimata dalla sede centrale, salvo regolarizzazione, a seguito del riconoscimento di essa, nei modi prescritti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale qualità.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

L'ammissione al concorso può essere sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'elevazione dei limiti di età, sempre chè essi comprovino di avere presentato la domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

i) fotografia recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Non è consentito, in luogo di questa, la presentazione di altro documento;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio e con la indicazione delle note di qualifica dell'ultimo quinquennio.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto per l'età, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *f*), *g*), *l*) non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore ai tre mesi dalla data del presente avviso.

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *h*), insieme alla copia dello stato di servizio civile dal quale risulti lo stato di famiglia.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con determinazione non motivata ed insindacabile dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale. Esse avranno luogo a Roma.

I concorrenti saranno tempestivamente avvertiti della sede e della data degli esami.

Le tre prove scritte saranno le seguenti:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) problema di aritmetica e geometria,

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno concesse cinque ore per ciascuna prova scritta sub a) e sub b).

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato nozioni elementari di statistica.

Alle prove orali saranno ammessi coloro i quali abbiano riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 8.

L'Ente si riserva di far compiere presso i propri uffici un periodo di tirocinio anteriormente e durante lo svolgimento del concorso ai candidati scelti a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione.

A detti candidati, durante il suddetto periodo, verrà corrisposto un compenso fisso mensile, a titolo di rimborso spese, da stabilirsi con delibera del Consiglio di amministrazione.

L'attività svolta in tale posizione non costituisce elemento di particolare valutazione ai fini del concorso e non dà luogo alla istituzione di un rapporto d'impiego.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, ai termini del regolamento dell'Ente.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Le qualifiche acquistate in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al comma precedente.

Sugli eventuali reclami sulla precedenza dei concorrenti, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

La nomina dei vincitori entro il limite dei posti messi a concorso sarà conferita previa l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno ammessi al servizio di prova col trattamento economico previsto dall'art. 7 del regolamento organico del personale dell'Ente e saranno destinati a prestare servizio in una qualsiasi sede senza diritto alla indennità di prima sistemazione.

Il periodo di prova ha la durata di almeno sei mesi.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la nomina in ruolo con l'assegnazione al grado iniziale del personale d'ordine, gruppo C, dell'Ente.

Roma, addì 1° giugno 1947

Il commissario: FERDINANDO CARBONE

(2687)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a centotre posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1947, con il quale è stato bandito un concorso a centotre posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

Determina:

Le prove scritte dell'esame di concorso a centotre posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo nei giorni 7, 8 e 9 luglio 1947 ed inizio alle ore 9 nella sede di Roma, Palazzo degli Esami, in via Girolamo Induno, n. 4, e nella sede di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del personale del Ministero delle finanze.

Roma, addì 11 giugno 1947

Il Ministro: PELLA

(2683)

Diario delle prove scritte del concorso a novantacinque posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 16 marzo 1947, con il quale è stato bandito un concorso a novantacinque posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

Determina:

Le prove scritte dell'esame di concorso a novantacinque posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo nei giorni 11 e 12 luglio 1947 ed inizio alle ore 9 nella sede di Roma, Palazzo degli Esami, in via Girolamo Induno, n. 4, e nella sede di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del personale del Ministero delle finanze.

Roma, addì 11 giugno 1947

Il Ministro: PELLA

(2684)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.